



AZIENDA USL  
VALLE D'AOSTA

UNITÉ SANITAIRE LOCALE  
VALLÉE D'AOSTE

Aosta, 1 DIC. 2010

Struttura: Direzione Strategica

Ufficio: Direzione amministrativa

Tel 0165/544511 Fax 0165/544632

e-mail vpietroni@ausl.vda.it

Prot. n. 18849

Vs/Rif del

Spett.le  
Federazione dei Volontari del Soccorso  
Loc. Grand Chemin n. 24  
11020 St. Christophe

c.a.  
Presidente dr. Paolo FERRERO

p.c.

All'Assessore alla Sanità, salute e politiche  
sociali  
Dr. Albert Lanièce

Ai componenti del gruppo paritetico ex art. 15

dr. Massimo PESENTI CAMPAGNONI

dr. Enrico VISETTI

**Oggetto:** disamina degli effetti giuridici derivanti dalla riduzione dei livelli di servizio di cui alla convenzione in essere con la Federazione dei Volontari del Soccorso

Com'è noto i rapporti tra l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e la Federazione regionale delle associazioni di volontariato del soccorso sono regolati da specifica convenzione approvata con deliberazione n. 899 in data 07/06/2010 e avente effetti giuridici a partire dall'01.06.2010.

La presente informativa ha preliminarmente lo scopo di ipotizzare quali sarebbero, da un punto di vista meramente oggettivo, le inevitabili conseguenze giuridico-economiche sui rapporti in essere tra le parti derivanti dalla possibile riduzione dei livelli di servizi determinati dalla fuoriuscita, dalla Federazione, da parte di alcune Associazioni di volontariato.

Dalla scissione in seno alla Federazione deriverebbe, innanzitutto, una inevitabile compromissione dei livelli di servizio identificati, come previsto dalla Convenzione, dal gruppo paritetico di cui all'art. 15 della convenzione sulla base di specifica proposta avanzata dal

Presidente della Federazione; alla compromissione dei livelli di servizio concordati si legherebbero inevitabili conseguenze giuridiche facilmente intuibili e che possono direttamente essere rinvenute, allo stato diffuso, all'interno della convenzione stessa.

Numerosi sono infatti i richiami operati dalla convenzione rispetto ai livelli di servizio. Degli stessi si offre una rapida e sintetica disamina.

L'art. 7 della convenzione, che dispone in materia di ammortamenti<sup>1</sup> dei mezzi, recita testualmente che *"L'Azienda U.S.L. riconosce l'ammortamento di quei soli mezzi che la Federazione vincola all'espletamento dei compiti di cui alla presente convenzione, secondo i livelli di servizio definiti dal tavolo tecnico"*. L'art. 7 dispone ulteriormente che *"il nuovo meccanismo di ammortamento, calcolato su un costo standard di euro 70.000,00 più IVA per il mezzo oltre euro 15.000,00 più IVA per le attrezzature, fatte salve le eventuali variazioni di mercato da rivalutare in seno al gruppo di lavoro paritetico ex art.15, è tuttavia legato alla definizione dei livelli di servizio"*. L'ultimo comma del predetto articolo 7 definisce il meccanismo sanzionatorio derivante dalla riduzione dei livelli di servizio, testualmente affermando che *"Le quote di ammortamento sono proporzionalmente ridotte a fronte di una riduzione dei livelli di servizio definiti ex art. 1"*. La lettura delle norme in materia di ammortamenti sembra non lasciare particolari dubbi interpretativi in ordine alle conseguenze di tipo amministrativo derivanti dalla riduzione dei livelli di servizio concordati.

L'art. 8 dispone, invece, in materia di contributi. Il terzo capoverso espressamente afferma che *"L'Azienda si impegna a erogare a cadenza bimestrale il 70% delle spese preventivabili su base storica."* Anche in questo caso appare chiaro che l'Azienda non potrebbe riconoscere l'entità del contributo di cui sopra, finalizzato alla copertura delle spese correnti sostenute dalle singole associazioni federate, a fronte di una riduzione dei livelli di servizio attesi.

L'art. 17, in materia di responsabilità, sancisce che l'impegno della Federazione *"consiste nel garantire il servizio. Il non mantenimento dei livelli di servizio può determinare oltre la riduzione degli ammortamenti anche la revoca della convenzione se gli indampimenti sono particolarmente gravi o per manifesta incapacità della Federazione di essere interlocutore affidabile"*. Il predetto art. dispone inoltre espressamente che *"Qualora vengano riscontrate gravi inadempienze da parte delle Organizzazioni rispetto a quanto previsto dalla Convenzione saranno disposti dalla Azienda U.S.L. provvedimenti con effetto immediato secondo l'art.18"*

L'art. 18, in materia di sospensione e risoluzione della convenzione, espressamente afferma che *"la convenzione è comunque sospesa, e successivamente risolta, a seguito di contestazione da parte dell'Azienda USL cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro 15 giorni da parte della Federazione nei seguenti casi:*

- *se non vengono ripetutamente assicurati i livelli di servizio concordati;*
- *se è rilevata una reiterata variazione nei mezzi, attrezzature o personale che comporti il venire meno dei requisiti di idoneità per il proseguimento del servizio*

A fronte di tutto quanto sopra esposto, anche allo scopo di conferire un quadro di sostanziale chiarezza alle vicende che stanno interessando il mondo del volontariato, l'Azienda rende noto, pur senza entrare nel merito delle questioni interne, che non vi sono possibilità giuridiche di addivenire a forme di convenzionamento diverse ed ulteriori rispetto alla convenzione recentemente siglata con la Federazione delle associazioni di volontariato.

Contestualmente l'Azienda auspica una rapida e serena risoluzione delle questioni,

<sup>1</sup> Il meccanismo degli ammortamenti ha lo scopo di consentire alle Associazioni di accumulare, progressivamente, un fondo finalizzato alla sostituzione del parco ambulanze

manifestando altresì la propria inevitabile preoccupazione a fronte del rischio di una riduzione significativa dei livelli di servizio concordati.

Si richiede alla Federazione di trasmettere la presente a tutte le associazioni federate.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr.ssa Carla Stefania RICCARDI

